

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER PUBBLICITA' WEB

## ART. 1 OGGETTO, IRREVOCABILITA' DELL'ORDINE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è la disciplina dei rapporti contrattuali tra la Sipra ed il Committente relativi ad investimenti pubblicitari sui siti e portali gestiti da RAINET S.p.A. (di seguito "RAINET") di cui Sipra è concessionaria. Ogni ordine di pubblicità, di cui le condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante, dovrà riportare le condizioni particolari della campagna pubblicitaria. L'ordine di pubblicità è per il Committente irrevocabile, per un periodo di 120 giorni e si renderà impegnativo per Sipra mediante accettazione.

## ART. 2 PALINSESTO, MODIFICHE PIANIFICAZIONE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

La Sipra, prima dell'inizio della pubblicazione dei messaggi pubblicitari comunicherà al Committente la pianificazione pubblicitaria (posizione, formato e date). Detta pianificazione avrà valore puramente indicativo e non vincolante per la Sipra. In proposito il Committente prende atto che RAINET, per esigenze tecniche e/o di servizio, può variare in ogni momento, in tutto o in parte il palinsesto dei siti e/o dei portali gestiti modificando la pianificazione pubblicitaria oppure può cessare l'attività di uno o più siti senza che per questo Sipra e/o RAINET possano essere ritenute responsabili per gli ordini di pubblicità non soddisfatti e senza che il Committente possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo. La Sipra, da parte sua, pur impegnandosi a fare quanto in suo potere per garantire il rispetto della pianificazione indicata, si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, ogni modifica che ritenesse necessaria per adeguare la pianificazione pubblicitaria alle suddette variazioni e, quindi, di inserire il messaggio in uno spazio alternativo avente caratteristiche affini a quello originario. Qualora ciò non risultasse possibile, Sipra e il Committente definiranno tempi e modi di recupero ovvero, in alternativa, il Committente potrà rinunciare agli spazi oggetto di variazione.

## ART. 3 FACOLTA' DI RINUNCIA

Ogni rinuncia allo spazio prenotato dovrà essere espressa a mezzo lettera raccomandata. Tale rinuncia, fatti salvi i diritti della Sipra relativi alla eventuale parte dell'impegno già eseguita e ad eccezione di quanto previsto nell'articolo che precede, comporterà l'addebito di una penale pari al 15 per cento dell'importo dello spazio rinunciato se la rinuncia perverrà a Sipra prima di 60 giorni dalla data programmata. Qualora la rinuncia pervenisse nel periodo successivo ai 60 giorni anzidetti e comunque 30 giorni prima dell'inizio della pubblicazione, la penale sarà pari al 35 per cento dell'importo dello spazio rinunciato; successivamente a tale termine l'importo sarà dovuto per intero, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto pattuito all'atto della prenotazione.

## ART. 4 CONSEGNA MATERIALE E DIRITTO DI RIFIUTO

Il Committente prende atto che Sipra effettuerà tutte le operazioni di verifica dei requisiti tecnici dei messaggi pubblicitari, che Rai effettuerà le operazioni di controllo e approvazione circa la conformità dei contenuti dei messaggi alle disposizioni di legge e dell'Autodisciplina Pubblicitaria, che RAINET effettuerà le operazioni di controllo e approvazione circa la conformità dei messaggi alla linea editoriale. A tale scopo, il Committente si impegna a consegnare a Sipra ovvero ad altri soggetti da Sipra indicati, il materiale occorrente per la pubblicazione dei messaggi, realizzato conformemente alle prescrizioni tecniche indicate nei listini e/o nella sezione "Media interattivi" del sito [www.sipra.it](http://www.sipra.it) e alle disposizioni di cui sopra, almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio della pubblicazione, anche nel caso di pubblicazione con modalità a mezzo reindirizzamento ai siti indicati dal Committente. Il medesimo termine decorre nel caso in cui sia necessaria la correzione o la sostituzione del materiale da parte del Committente per difformità tecniche o di contenuto. Il Committente prende atto che qualunque modifica del messaggio pubblicitario, anche in caso di pubblicazione con modalità a mezzo reindirizzamento, dovrà essere preventivamente sottoposta a Sipra nel rispetto dei termini sopra indicati. Tutte le spese relative alla produzione ed alla trasmissione del materiale pubblicitario sono a carico del Committente. La mancata pubblicazione dei messaggi dovuta al ritardo nella consegna dei materiali, alle errate indicazioni nel caso di pubblicazione con modalità a mezzo di reindirizzamento ai siti indicati dal Committente ovvero al mancato rispetto da parte del Committente delle disposizioni summenzionate e/o delle ulteriori prescrizioni impartite comporterà, comunque, la fatturazione dei relativi spazi prenotati. RAINET si riserva la facoltà di non accettare e/o sospendere e/o interrompere in qualsiasi momento la pubblicazione dei messaggi pubblicitari, per esigenze di natura editoriale o in caso di messaggi in contrasto con le disposizioni di legge o dell'Autodisciplina Pubblicitaria, senza che il Committente possa vantare nei confronti di Sipra, di Rai e di RAINET alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo e fermo restando l'obbligo dello stesso di corrispondere quanto dovuto per i messaggi già pubblicati.

## ART. 5 RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

In ogni caso e per ogni eventualità il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti connessi alla realizzazione ed alla pubblicazione dei messaggi pubblicitari nonché ai contenuti degli stessi e dei siti eventualmente raggiungibili attraverso questi. Il Committente garantisce di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica dei messaggi e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la loro pubblicazione. A tal fine, fermo restando che l'approvazione editoriale da parte di RAINET e quella legale da parte di Rai non costituiscono in alcun modo esonero di responsabilità per il Committente, questi si impegna a manlevare e tenere indenni Sipra, Rai e RAINET per ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole (reclamo, pretesa o richiesta, etc.) derivante dalla pubblicazione dei messaggi pubblicitari dai contenuti degli stessi e dei siti eventualmente raggiungibili attraverso questi. Nel caso di messaggio promozionale relativo ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, nessuno escluso, tenendo indenni per l'effetto Sipra, Rai e RAINET da ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto del messaggio pubblicitario.

## ART. 6 ACCETTAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione e si impegna a rispettare detto Codice ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.

## ART. 7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di emissione delle singole fatture. Sipra si riserva comunque la facoltà di esigere dal Committente il pagamento anticipato dell'intero ordine ovvero la possibilità di richiedere idonee garanzie. In caso di ritardo nel pagamento Sipra applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre punti percentuali. L'inadempienza del Committente nel pagamento dei corrispettivi autorizzerà Sipra a sospendere senz'altro l'esecuzione della campagna ancora in corso, a ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale e a pretendere l'importo complessivo residuo a titolo di penale.

## ART. 8 - RICONOSCIMENTO SCONTO D'AGENZIA E MANLEVA

L'importo degli spazi pubblicitari a pagamento, come indicato nel contratto, sarà soggetto ad uno sconto del 15% nel caso in cui il Committente si avvalga di un'impresa e/o struttura, professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione. Resta in ogni caso convenuto che tale impresa non avrà alcunché a pretendere, a nessun titolo, nei confronti della Sipra. Resta, inoltre, inteso che qualora il Committente dovesse agire in nome proprio e per conto di un terzo lo stesso dovrà rilasciare lettera formale di incarico, sottoscritta dal terzo, contenente diretta assunzione di impegno da parte di quest'ultimo per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.

## ART. 9 IMPOSTE E SPESE DI BOLLO E REGISTRO

Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal rapporto contrattuale sono a completo carico del Committente, comprese le eventuali spese di bollo e registro del contratto in caso d'uso.

## ART. 10 ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA LISTINI

Il Committente dichiara di aver preso visione dei correnti listini di vendita della Sipra pubblicati e/o disponibili sul sito [www.sipra.it](http://www.sipra.it), e di accettarli come parte integrante e vincolante del rapporto contrattuale.

## ART. 11 UNIVOCITA' PRODOTTO E CAMPAGNE MULTIPRODOTTO

Ogni singolo messaggio pubblicitario, oggetto dell'ordine, non dovrà contenere alcun richiamo a ditte o prodotti non contemplati nell'ordine stesso. Qualora all'interno di un messaggio pubblicitario vengano citati prodotti o servizi appartenenti a classi di prodotto differenti, alla tariffa di listino, calcolata sul totale della durata del messaggio pubblicitario, verrà applicato un supplemento del 20%.

## ART. 12 CONTESTAZIONI

La pubblicazione del messaggio pubblicitario si intende effettuata con la semplice visualizzazione del relativo messaggio pubblicitario all'interno dei siti e/o portali gestiti da RAINET. Le contestazioni per le irregolarità eventualmente riscontrate nella pubblicazione dei messaggi pubblicitari dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata alla Sipra di Torino, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione del messaggio oggetto di contestazione con l'indicazione dell'irregolarità riscontrata. In nessun caso il Committente potrà ritardare o sospendere i pagamenti. Nel caso di riconosciuta fondatezza del reclamo il Committente avrà diritto alla sola nuova pubblicazione del messaggio.

## ART. 13 MODIFICHE

Qualsiasi modifica delle presenti condizioni generali di contratto non sarà ritenuta valida se non pattuita per iscritto.

## ART. 14 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Committente dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. 231/2001" elaborato dalla Sipra e consultabile nell'area "L'Azienda" del sito [www.sipra.it](http://www.sipra.it). L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse di Sipra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il contratto. La violazione anche di una sola delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto, costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno.

## ART. 15 CODICE ETICO

Il Committente, preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo RAI – che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell'area "Corporate Governance" del portale [www.rai.it](http://www.rai.it) si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza di tutte le disposizioni di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse della Sipra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in

## ART. 16 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal rapporto contrattuale, come pure nell'ipotesi di continenza o di connessione di cause, ove la Sipra sia convenuta è esclusivamente competente in via esclusiva il Foro di Torino, ove la Sipra sia attrice, la stessa potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello del domicilio del convenuto.

.....  
(Firma e Timbro del Committente)

.....  
(Data)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 1 (Oggetto, irrevocabilità dell'Ordine e conclusione del contratto); art. 2 (Palinsesto modifiche pianificazione e limitazioni di responsabilità); art. 4 (Consegna materiale e diritto di rifiuto); art. 5 (Responsabilità del Committente); art. 12 (Contestazioni); art. 14 (Responsabilità Amministrativa); art. 15 (Codice Etico); art. 16 (Foro Competente).

.....  
(Firma e Timbro del Committente)

.....  
(Data)

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Il/la sottoscritto/a ....., nato/a a ....., il .....  
in qualità di legale rappresentante della Società ..... con sede in .....  
codice fiscale e iscrizione presso il registro delle imprese .....  
consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci costituiranno inadempimento contrattuale,  
con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno,

## DICHIARA

ai fini della pubblicazione di pubblicità web di cui Sipra curi la raccolta:

- l'inesistenza dello stato di liquidazione o di procedure concorsuali, di divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero di un procedimento volto a determinare l'insorgenza di tali situazioni;
- l'assenza a carico di amministratori ed institori, soci e responsabili tecnici della Società, di sentenze di condanna passate in giudicato ovvero applicative della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per reati che incidano sulla moralità e sulla condotta professionale;
- l'assenza a carico della Società di sentenze irrevocabili applicative di sanzioni per responsabilità amministrativa in conseguenza di reati non colposi previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- l'assenza di misure interdittive antimafia;

.....  
(Luogo e Data)

.....  
(Firma e Timbro)